

COMUNE DI CASTIADAS

Provincia del Sud Sardegna

Decreto del Sindaco

Ufficio AA.GG E PERSONALE

Registro del Servizio

N. 18 del 21-08-2019

OGGETTO: ART. 53, C. 23, L. 388/2000. NOMINA COMPONENTE ORGANO ESECUTIVO SIG. ONANO GIUSEPPE QUALE SOSTITUTO TEMPORANEO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

PRESO ATTO dell'assenza temporanea del titolare del servizio Finanziario;

CONSIDERATO che, stante la nuova programmazione dei fabbisogni di personale, non sussistono le condizioni economico-finanziarie e tecnico-organizzative per attribuire la temporanea Responsabilità del Servizio Finanziario ad altro funzionario presente all'interno della dotazione organica dell'Ente, sia in considerazione degli obblighi disposti dalla vigente normativa in relazione ai limiti alla spesa di personale di cui al comma 557 della L. 296/2006 che a quelli disposti in materia di trattamento accessorio di personale di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e in riferimento ai carichi di lavoro attribuiti alle singole Posizioni Organizzative;

CONSIDERATA l'attuale dotazione organica dell'Ente;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 15.05.2018 di approvazione del "REGOLAMENTO SULLA ISTITUZIONE, IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (Enti senza dirigenti). MODIFICHE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI;

RICHIAMATI:

- L'art.107 del D.Lgs. 267/2000 che individua i compiti attribuiti ai dirigenti degli Enti Locali, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- L'art.109 del D.Lg. 267/2000, che al comma due testualmente recita: nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;
- L'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale "*il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonchè dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali*";

CONSIDERATO che:

- Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 il sindaco rappresenta l'ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

- ai sensi dell'art. 17 del vigente Statuto comunale il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali;
- ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. 388/2000, come modificato dalla L. 448/2001, "*Gli enti locali con popolazione inferiore a ((cinquemila abitanti)) fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (...) anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.*";
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 10, come integrato dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 30.11.2015 che ha aggiunto un ottavo ed nono comma del seguente tenore: *(comma 8) "E' facoltà dell'Ente, a mezzo di decreto del Sindaco, di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, ed il potere di adottare atti anche di natura tecnico gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio". (comma 9) "Agli assessori così individuati viene attribuita la competenza gestionale relativa alle funzioni, ai servizi ed ai compiti rientranti nell'area di riferimento, compresa la gestione delle entrate e delle uscite e delle risorse umane e strumentali, nonché la firma di tutti gli atti aventi efficacia esterna";*
- la predetta norma ha espressamente introdotto la possibilità di deroga al generale principio di separazione dei poteri, nei piccoli enti, al fine di favorire anche il contenimento della spesa e consentire comunque soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche;

CONSIDERATI i vigenti vincoli di spesa di personale e in particolare quelli relativi ai limiti imposti sul trattamento accessorio del personale previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 che, sulla base dell'attuale programmazione del fabbisogno di personale, non consentono di individuare altra figura esterna all'ufficio finanziario a cui attribuire le specifiche responsabilità inerenti lo stesso servizio;

RAVVISATA la necessità di garantire lo svolgimento delle attività del servizio finanziario e di garantire continuità ai procedimenti di competenza del medesimo servizio, assegnando la responsabilità a componenti dell'organo esecutivo, in virtù della deroga riconosciuta dalla L. 388/2000 e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RITENUTO che esigenze di contenimento della spesa dell'Ente, unitamente ai problemi di carattere organizzativo, giustificano il ricorso alla fattispecie prevista dall'art.53, comma 23, della L. n. 388/2000;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi a tal fine di quanto stabilito dalla normativa speciale di cui all'art. 53 comma 23, della L. 388/2000 e dall'art. 10, commi 8 e 9, del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, attribuendo la responsabilità del servizio Finanziario all'Assessore, nonché Vice Sindaco, Sig. Onano Giuseppe, conferendo allo stesso la prevista titolarità di posizione organizzativa in merito alle competenze tecnico gestionali inerenti gli stessi servizi e per il tempo strettamente necessario sino al rientro dello stesso Responsabile titolare del servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

Decreto del Sindaco n.18 del 21-08-2019 COMUNE DI CASTIADAS

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento uffici e servizi;
- il CCNL 2016/2018 del comparto Funzioni Locali e i CCNL vigenti nel tempo del comparto Regioni e Autonomie Locali;

DECRETA

- Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di nominare, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 53, c. 23, della L. 388/2000 e dell'art. 10, commi 8 e 9, del vigente Regolamento uffici e servizi, l'Assessore e Vice Sindaco, Sig. Onano Giuseppe, quale sostituto temporaneo del Responsabile del servizio Finanziario e fino al rientro in servizio dello stesso;
- Di attribuire al componente dell'organo esecutivo del Comune di Castiadas, Assessore e Vice Sindaco, Sig. Onano Giuseppe, le funzioni di Responsabilità del Servizio Finanziario e pertanto le relative funzioni gestionali di cui al combinato disposto degli articoli 109 e 107 del D.Lgs. 267/2000;
- Di dare atto che il presente incarico non comporta alcun onere aggiuntivo in capo all'Ente;
- Di disporre che copia del presente decreto venga trasmesso al Segretario Comunale, all'ufficio del personale e all'Albo Pretorio online per 15 gg. consecutivi e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente –Sezione “Amministrazione trasparente” al fine della massima trasparenza e dell'accessibilità totale.

Sindaco
Geom. Eugenio Murgioni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi dal .

Li,

IL MESSO